

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**AGENZIA LAVORO**

Atto del Dirigente a firma unica DETERMINAZIONE

Num. 181 del 03/03/2017 BOLOGNA

**Proposta:** DLV/2017/183 del 03/03/2017

**Struttura proponente:** AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

**Oggetto:** AUTORIZZAZIONE ALLA SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSUNZIONE IN APPLICAZIONE ARTICOLO 3 COMMA 5 LEGGE N. 68/99: AZIENDA MASERATI SPA SEDE DI MODENA - C.F./P.IVA 08245890010. - RIQUANTIFICAZIONE DEL PERSONALE COINVOLTO

**Autorità emanante:** IL DIRETTORE - AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

**Firmatario:** PAOLA CICOGNANI in qualità di Direttore

## IL DIRETTORE

Visti:

-la Legge 12 marzo 1999 n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

-il Regolamento di esecuzione per l'attuazione della L. n. 68/99, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333;

Dato atto che le sopra richiamate normative regolano la sospensione dagli obblighi di assunzione, in particolare:

-l'articolo 3, comma 5 della L. 68/99 definisce la sospensione degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili da parte delle imprese, qualora l'azienda stia attraversando un periodo di crisi aziendale ed occupazionale ed abbia attivato procedure di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria e contratti di solidarietà ovvero che abbia aperto procedure di licenziamento collettivo e che tale sospensione opera per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento di integrazione salariale, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale;

-l'articolo 4 del DPR n. 333/2000 definisce le modalità per usufruire dell'istituto della sospensione dagli obblighi di assunzione ed attribuisce al Servizio Provinciale competente la facoltà, valutata la situazione dell'impresa, di concedere la suddetta sospensione temporanea per un periodo non superiore a 3 mesi, rinnovabile una sola volta, in attesa dell'emanazione da parte del Ministero competente del provvedimento di ammissione alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria;

Richiamati:

-il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e ss.mm.;

-il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

-la L.R. 1 agosto 2005 n. 17 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro";

-la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" ed in particolare l'art. 54;

Dato atto che l'Agenzia Regionale per il Lavoro sulla base delle norme vigenti citate, ha assunto, a partire dal 1° agosto 2016, le competenze dei Centri l'impiego e del Collocamento Mirato ai sensi della L. 68/99 ed in particolare le competenze in merito alle modalità di attuazione dell'istituto della sospensione dagli obblighi di assunzione;

Considerato che:

-in data 01/02/2017 è pervenuta comunicazione dalla ditta: Maserati Spa, esercente l'attività di progettazione, produzione e commercializzazione di autoveicoli, avente sede legale in Modena, Viale Ciro Menotti, 322, C.F./P. IVA 08245890010, tesa ad ottenere la modifica della sospensione temporanea degli obblighi di assunzione previsti dalla L. 68/99, in attesa dell'emanazione del provvedimento di ammissione al CDS da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in seguito alla riquantificazione delle unità coinvolte nella procedura stessa, già autorizzata con determina n. 152 del 12/12/2016;

-nella documentazione prodotta e nel verbale di accordo siglato presso la sede dell'azienda in data 18/01/2017 è stato riquantificato il numero dei lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà sottoscritto in data 03/11/2016 per il periodo dal 18/01/2017 al 30/07/2017 per un numero di massimo di 230 unità contemporaneamente nell'unità produttiva di Modena rispetto alle 251 unità previste nell'accordo del 03/11/2016 valido per il periodo dal 01/12/2016 al 17/01/2017;

-la richiesta di ammissione al trattamento citato è stata presentata al competente Ministero in data 10/11/2016 e in data 18/01/2017 è stato inviato l'accordo di riquantificazione del personale coinvolto;

Ri-valutata la situazione dell'impresa sulla base della documentazione prodotta unitamente all'istanza di modifica di sospensione dagli obblighi di assunzione;

Ritenuto che permangono i presupposti per concedere la modifica della sospensione temporanea degli obblighi già concessa con determinazione n. 152 del 12/12/2016 per **il periodo in essa indicato**, in attesa del provvedimento Ministeriale, stabilendo che tale sospensione cesserà contestualmente al termine del trattamento che la giustifica ed entro 60 giorni da tale termine il datore di lavoro è tenuto a presentare richieste di avviamento delle unità da assumere, ai sensi dell'art. 9, co. 1, della citata legge n. 68/99, corrispondenti alla quota sospesa;

Richiamato il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm. ;

Dato atto che:

-il responsabile del procedimento è la dottoressa Patrizia Paganini;

-il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la dottoressa Paola Cicognani, direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro;

Visti:

-il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

-la propria deliberazione n. 66 del 25 gennaio 2016 ad oggetto "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018.";

-la determinazione del responsabile Servizio Organizzazione e sviluppo della Regione Emilia-Romagna n. 12096 del 25/07/2016 ad oggetto "Ampliamento della trasparenza ai sensi dell'art 7 comma 3 D.Lgs. 33/2013, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2016 n.66;

Richiamate infine:

- la deliberazione della Giunta Regionale del 29/01/2016, n.79 "Nomina del Direttore per l'Agenzia per il lavoro";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1197 del 25/07/2016 "Approvazione schema di convenzione fra la Regione Emilia-Romagna, l'Agenzia Regionale per il Lavoro, la Città di Metropolitana di Bologna e le Province per la gestione dei servizi per l'impiego e delle misure di politica attiva del lavoro";
- la Convenzione di cui alla citata deliberazione n. 1197/2016, sottoscritta in data 29 luglio 2016 e repertoriata con numero RPI/2016/259;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Su proposta del responsabile del procedimento;

#### D E T E R M I N A

1. di autorizzare, per le motivazioni in premessa indicate, la ditta Maserati Spa, avente sede legale in Modena, Viale Ciro Menotti, 322, la modifica alla sospensione temporanea degli obblighi di assunzione derivanti dalla L. 68/99, proporzionalmente all'attività lavorativa effettivamente sospesa per effetto del ricorso al contratto di solidarietà modificato;
2. di stabilire che la modifica della sospensione riguarda il numero degli addetti coinvolti nella procedura di CDS che dal 18 gennaio 2017 sono stati riquantificati in 230 rispetto ai 251 precedentemente individuati;
3. di dare atto che i termini di sospensione sono quelli indicati nella determinazione n. 152 del 12/12/2016;
4. in attesa dell'emanazione del provvedimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali opera per un periodo di mesi 3, decorrenti dal 01/12/2016 al 17/01/2017 per 251 unità e dal 18/01/2017 al 17/02/2017 per 230 unità, tacitamente prorogabile di ulteriori 3 mesi quindi fino al 17/06/2017 per 230 unità;
3. di stabilire altresì che in caso di mancata ammissione al trattamento in oggetto, si procederà alla revoca della presente autorizzazione;
4. di dare atto che, in caso di ammissione al trattamento in oggetto, sulla base di quanto previsto dall'articolo 3 comma 5 Legge n. 68/99:
  - gli obblighi restano sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all'attività effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale;
  - la sospensione cesserà contestualmente al termine del trattamento che la giustifica;
  - entro 60 giorni dalla cessazione della sospensione, il datore di lavoro è tenuto a presentare richieste di avviamento delle unità da

assumere, ai sensi dell'articolo 9 comma 1 della citata Legge n. 68/99, corrispondenti alla quota di riserva sospesa e non ancora coperta;

5. di stabilire che il responsabile del procedimento è la dottoressa Patrizia Paganini e il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la dottoressa Paola Cicognani, direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 in relazione alla tipologia del provvedimento medesimo.

Paola Cicognani

*Firmato digitalmente*

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

AGENZIA LAVORO

Paola Cicognani, Direttore AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DLV/2017/183

IN FEDE

Paola Cicognani